

ESTRATTO DI VERBALE SEDUTA COA 20 LUGLIO 2026

omissis

7) NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO ED APPLICAZIONE AGLI ORDINI E AGLI ORGANISMI

Alle ore 15:45 interviene in Consiglio l'Avv. Nicola Manenti il quale, insieme alla Consigliera Avv. Daiana Lombardi, oggi assente giustificata ma temporaneamente collegata da remoto, illustrano quanto emerso nel corso dell'incontro online svoltosi il 22 giugno 2026 tra gli ordini forensi, gli organismi di mediazione e il Consiglio Nazionale Forense in merito agli adempimenti antiriciclaggio.

La questione trae origine da una email del Consiglio nazionale Forense in data 17 giugno 2026 con la quale veniva segnalato che la Guardia di Finanza aveva svolto accertamenti su tutto il territorio nazionale relativamente al rispetto della normativa antiriciclaggio da parte degli Organismi di Mediazione e dei mediatori.

La questione ha rimesso in discussione gli approdi ai quali apparentemente si era pervenuti in passato ovvero che non vi fosse obbligo da parte degli Organismi di Mediazione e dei mediatori di acquisire e conservare le dichiarazioni ai sensi del D.Lgs 231/2007 per l'adeguata verifica della clientela.

Il Consiglio Nazionale Forense, peraltro, ha trasmesso a tutti gli ordini ed agli organismi di mediazione, modulistica esemplificativa per la raccolta delle dichiarazioni suddette, sia per quel che riguarda le persone fisiche che per quel che riguarda le persone giuridiche.

L'Avv. Manenti ribadisce quanto già esposto nella propria relazione inviata al Presidente, dalla quale emerge che vi sono stati interventi della Presidenza del Consiglio Nazionale Forense, analisi tecniche e proposte operative, interventi da parte dei consigli dell'ordine, senza pervenire tuttavia a soluzioni unitarie.

E' quindi ancora dubbio se gli Organismi di Mediazione, i mediatori, gli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento ed i gestori, così come gli arbitri e le camere arbitrali siano soggetti tenuti agli adempimenti di cui al D.Lgs 231/07 in ordine alla adeguata verifica della clientela.

Il Presidente, considerata la complessità della materia e le possibili ripercussioni che eventuali accessi della Guardia di Finanza presso gli uffici dei mediatori potrebbero avere, in termini di sanzioni e di discredito, ritiene opportuno proporre al Consiglio dell'Ordine l'adozione di una delibera che inviti i mediatori, gli arbitri ed i gestori della crisi, a tenere un comportamento cauto e previdente.

Per quel che riguarda invece l'organismo di Mediazione, l'OCC e la Camera Arbitrale in quanto soggetti dipendenti dall'Ordine Degli Avvocati, il Presidente propone al Consiglio che le indicazioni abbiano sin d'ora, per quanto di competenza degli stessi, efficacia vincolante.

In particolare il Presidente propone che i mediatori, i gestori e gli arbitri provvedano unitamente all'Organismo di Mediazione, all'OCC ed alla Camera Arbitrale, ad identificare il cliente, sia esso persona fisica che persona giuridica, e il titolare effettivo del rapporto, acquisendo le informazioni contenute nei moduli

che vengono allegati al presente verbale e ne divengono parte integrante.

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio voto riguardo alla presente proposta ed i Consiglieri decidono di approvarla senza osservazioni in attesa che venga, nel prossimo mese di settembre, studiata ed adottata una procedura che semplifichi il più possibile l'attività di raccolta di informazioni per l'adeguata verifica della clientela da parte dei soggetti tenuti.

Il Consiglio dell'Ordine dispone che la presente delibera venga pubblicata sul sito internet dell'Ordine degli Avvocati, che ne venga data comunicazione a tutti gli iscritti, a tutti i mediatori, a tutti i gestori della crisi ed a tutti gli arbitri e che venga pubblicata anche nella sezione del sito internet dell'Ordine degli Avvocati riferito all'Organismo di Mediazione, all'OCC ed alla Camera Arbitrale.

Dà disposizioni alla segreteria di voler provvedere, nei limiti del possibile e per agevolare l'attività dei mediatori dei gestori e degli arbitri, di invitare tutti coloro che si rivolgeranno all'OCC, all'ODM ed alla Camera Arbitrale, di provvedere alla compilazione della dichiarazione ai sensi del D.Lgs 231/07, salva poi verifica di completezza da parte dei mediatori, dei gestori e degli arbitri.

omissis